



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 1

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso gratuito al Associazione "geniATtori" di Castelnuovo di un locale arredato sito al Piano rialzato – appartamento lato sud- dell'immobile denominato "Casa Tupini" p.ed.417 Via F. Maccani n.4, ed approvazione dello schema di convenzione.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **gennaio**, alle ore 13.35, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd.10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso gratuito al Associazione “geniATtori” di Castelnuovo di un locale arredato sito al Piano rialzato – appartamento lato sud- dell’immobile denominato “Casa Tupini” p.ed.417 Via F. Maccani n.4, ed approvazione dello schema di convenzione.

Premesso che:

- il Comune di Castelnuovo è proprietario dell’immobile denominato “Casa Tupini” sito in Via F. Maccani n.4 identificato catastalmente dalla p.ed. 417 C.C. Castelnuovo;
- parte della citata struttura destinata a luogo d’incontro per alcune associazioni operanti sul territorio comunale;

Ricordato che tra le Associazioni presenti, opera attivamente da anni l’Associazione geniATtori che si occupa dell’organizzazione di numerose rappresentazioni teatrali coinvolgendo nelle manifestazioni genitori e bambini con lo scopo di promuovere e diffondere il teatro in tutte le sue forme e linguaggi e tutte le attività connesse

Preso atto dell’esigenza dell’Associazione geniATtori di poter disporre un locale idoneo, ove poter collocare il materiale utilizzato per l’organizzazione di particolari avvenimenti, nonché da destinare a sede delle rispettive attività ed a luogo d’incontro tra i vari consociati;

Vista la formale richiesta dell’Associazione geniATtori, prot. 4393 di data 10.09.2025, volta ad ottenere l’assegnazione di un locale da adibire a sede dell’Associazione stessa;

Accertata la disponibilità del Comune ad attribuire all’ Associazione geniATtori di Castelnuovo il locale posto presso la Casa Tupini sito al piano rialzato, appartamento lato SUD– Via F. Maccani, che potrebbe corrispondere appieno alle esigenze dell’Associazione; tenuto presente che una porzione del medesimo appartamento è utilizzato come sede da parte dell’UNIONE SPORTIVA di Castelnuovo come da contratto/atti privati rep. n. 211 dd. 01.10.2005, pertanto ci saranno delle parti di utilizzo condiviso tra le due associazioni;

Ravvisata la necessità di regolamentare la concessione in uso mediante apposita convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale che definisce gli oneri e gli obblighi tra le parti, a garanzia della corretta tenuta dei locali;

Accertato infine l’impegno dell’Associazione geniATtori ad eseguire l’ordinaria manutenzione del locale ad essa assegnato, comprese le pulizie del medesimo, al fine di assicurarne la massima funzionalità;

Tutto ciò premesso, si propone di concedere in uso gratuito, per la durata di 5 anni , all’ Associazione geniATtori , il locale posto presso la Casa Tupini sito al piano rialzato, appartamento lato SUD– Via F. Maccani, alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, salva la possibilità di revoca della citata convenzione da parte dell’Amministrazione per motivi di interesse pubblico, per provata inosservanza delle disposizioni contenute dalla medesima o per rinuncia volontaria della disponibilità del locale, con preavviso di 60 gg, da parte dell’Associazione interessata;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati;

Visto lo statuto comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 della Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 29.12.2025;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di concedere in uso gratuito, per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto, all'Associazione "geniATtori" di Castelnuovo P.I. 02740730227 , un locale arredato sito al Piano rialzato – appartamento lato nord - dell'immobile denominato "Casa Tupini" p.ed.417 Via F. Maccani n.4, alle condizioni di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che la medesima associazione s'impegna, mediante la sottoscrizione ad osservare nella loro integrità;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina le modalità di utilizzo del locale e degli arredi ivi contenuti;
3. Di precisare che una parte del locale arredato sito al Piano rialzato – appartamento lato nord - dell'immobile denominato "Casa Tupini" p.ed.417 Via F. Maccani n.4 è utilizzato come sede dalla sede da parte dell' Associazione UNIONE SPORTIVA (US)di Castelnuovo come da contratto/atti privati rep. n. 211 dd. 01.10.2005 pertanto ci saranno delle parti di utilizzo condiviso come da planimetria allegata al contratto;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso del locale e degli arredi ivi contenuti;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter procedere alla firma della convenzione in tempi brevi e concedere tempestivamente la disponibilità del locale all' Associazione geniATtori .

7. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Rep./atti privati DATA
COMUNE DI CASTELNUOVO (Provincia di
Trento)

ATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL
APPARTAMENTO SITO PRESSO LA CASA TUPINI P.ED.
417 IN CASTELNUOVO –VIA MACCANI N. 4- PIANO
RIALZATO –

Premesso che con delibera di giunta n. _____ del _____
, per le motivazioni ivi contenute, viene assegnato gratuitamente
all'Associazione genATtori il locale (appartamento) individuata
nella p.ed. 417 in C.C. Castelnuovo – Casa Tupini - sito in Via
Maccani n. 4, piano rialzato da destinare ad appartamento come sede
dell'associazione a partire dalla data di sottoscrizione della
convenzione fino al 31.12.2030;-----

Tutto ciò premesso:

TRA

- II COMUNE DI CASTELNUOVO

nella persona del Sindaco Pro-tempore **Ceppinati Claudio** nato a
_____ il _____, e residente a Castelnuovo in via
_____. che agisce ed interviene in qualità di rappresentante
legale del Comune, autorizzata alla stipula del presente contratto con
delibera giuntale n. dd.-----

E

-ASSOCIAZIONE “geniATtori” di Castelnuovo P.I.

02740730227 rappresentata del Sig. Tomio Vanna nata a
_____ il _____ e residente in _____

_____n._____che agisce in qualità di Presidente pro-tempore del Associazione “geniATtori” di Castelnuovo;-----

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Castelnuovo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore **Ceppinati Claudio**, concede in **uso gratuito** l’Associazione “geniATtori” rappresentata dalla signora Tomio Vanna, Presidente pro-tempore della medesima il locale individuata nella p.ed. 417 in C.C. Castelnuovo – Casa Tupini - sito in Via Maccani n. 4, piano rialzato da destinare a appartamento come individuato nella planimetria allegata “A”(evidenziato in verde) che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il locale dovrà essere destinato a sede dell’associazione.-----

Viene precisato che una porzione del medesimo appartamento è utilizzato come sede da parte dell’UNIONE SPORTIVA di Castelnuovo come da contratto/atti privati rep. n. 211 dd. 01.10.2005, pertanto ci saranno delle parti di utilizzo condiviso evidenziato in giallo e verde nella planimetria “A” allegata.-----

Le due Associazioni dovranno concordare tra loro le modalità di fruizione del locale condiviso rispondendo solidalmente di eventuali mancanze e/o disservizi all’amministrazione che resta , fin da ora, esclusa da ogni problematicità/incomprensioni tra le due associazioni.

Qualsiasi uso di natura diversa è tassativamente vietato, salvo espressa e specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. E’ in ogni caso espressamente vietata qualsiasi forma di sub concessione o, comunque, di sublocazione dei locali concessi.-----

ART 2

L'Associazione "geniATtori" attraverso tutti i suoi componenti, s'impegna a custodire il locale concesso con la diligenza del buon padre di famiglia, svolgendovi tutte le attività correlate alla concreta realizzazione dell'attività prescelta, nel rispetto della peculiare collocazione del locale all'interno della Casa Tupini e garantendone comunque un utilizzo conforme alle buone norme di sicurezza. -----

ART 3

L'Associazione "geniATtori" s'impegna a:--

- mantenere in buono stato il locale (come risultante nella planimetria "A" allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto);-----
- provvedere alla pulizia del locale assegnato;-----
- garantire il rispetto dei locali da parte di tutti i componenti dell'Associazione e vigilare evitando l'intrusione di estranei non motivatamente autorizzati dall'Associazione stessa;-----
- utilizzare il locale assegnati in custodia per i soli scopi strettamente correlati alla specifica funzione associativa del gruppo
- assicurare la chiusura del locale e della porta d'accesso della Casa Tupini. -----

ART. 4

La concessione decorre dalla data della sottoscrizione del presente contratto, fino al _____, se non viene rinnovata essa decade, l'eventuale rinnovo dovrà avvenire con atto specifico. Il Comune di riserva la possibilità di revocare la presente convenzione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per provata inosservanza delle disposizioni contenute nella medesima da parte

dei membri dell'Associazione assegnataria, che potrà anche rinunciare volontariamente alla disponibilità dei locali, con preavviso di 60 giorni. Il Comune si riserva la facoltà di concedere in uso nel corso di validità della concessione i locali oggetto del presente atto, ad altri soggetti, previo avviso al concessionario ed a condizioni che tale concessione non risulti incompatibile con le necessità del concessionario.-----

ART.5

L'utilizzo della cantina non comporta alcun onere a carico dell'Associazione "geniATtori" e deve intendersi a titolo gratuito. La gratuità è giustificata dall'evidente funzione sociale promossa dalla Associazione "geniATtori" in questione, che si rende comunque responsabile di tutti i danni cagionati al locale sia da parte di componenti della medesima, che da persone in qualche modo ad essa collegate. Resta a carico del concessionario l'ordinaria manutenzione del locale ad essa assegnato, comprese le pulizie del medesimo, al fine di assicurarne la massima funzionalità;-----

ART.6

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del locale e dalla conduzione degli stessi viene assunta ad esclusivo carico del concessionario.-----

In particolare il concessionario assume la piena responsabilità, mantenendo indenne l'Amministrazione comunale per ogni danno che dovesse derivare ai propri associati ed a terzi dall'uso dell'immobile.-----

Il concessionario è responsabile, quindi, di qualsiasi danno o deterioramento da chiunque arrecato all'immobile oggetto del presente atto, salvo che non dimostri che non sono accaduti per causa ad esso non imputabili. -----

ART.7

Il concessionario si impegna a restituire il locale nello stato in cui è stato consegnato, salvo il deterioramento ordinariamente dovuto all'uso. -----

ART.8

Per quanto non specificatamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile. -----

ART. 9

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, vengono assunte dal concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelnuovo, li

IL PRESIDENTE

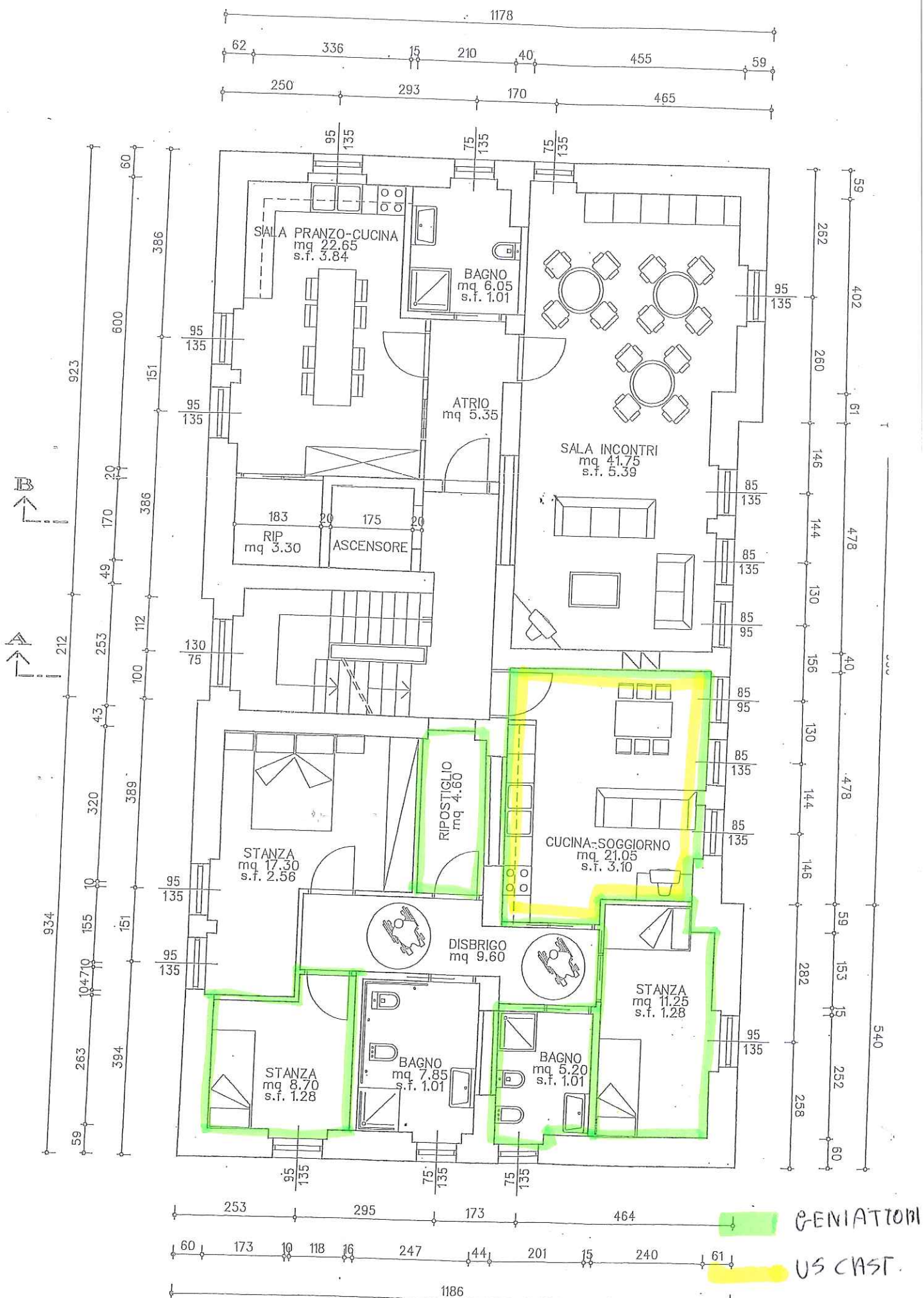
- *Tomio Vanna*

IL SINDACO

- *Ceppinati Claudio*

PIANTA PIANO RIALZATO

Allegato "A"



ALLEGATO “B” contratto rep. ____ /atti privati

CASA TUPINI

APPARTAMENTO IN CONCESSIONE A GENIATTORI E UNIONE SPORTIVA CASTELNUOVO

ELENCO ARREDI

NUMERO ELEMENTI	DESCRIZIONE DEI BENI	ANNO DI ACQUISTO	STATO DI CONSERVAZIONE
1	CUCINA COMPLETA (1 Frigo + 1 forno + 1 lavastoviglie + 1 piano cottura ad induzione)		BUONO
1	TELEVISIONE CON TELECOMANDO	2004	BUONO
1	CASSETTIERA	2004	DISCRETO
1	TAVOLO DA UFFICIO (senza sedie)	2004	DISCRETO
1	DIVANO	2004	USURATO
1	TAVOLINO DA SALOTTO	2004	BUONO

PS: Manca la porta del ripostiglio

Il Segretario comunale
Iuni dott.ssa Silvana

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).